



# *Tribunale di Genova*

## *Comitato art. 179 disp. att. c.p.c.*

### **NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI A PROVVEDERE ALLE OPERAZIONI DI VENDITA AI SENSI DEGLI ART. 534-BIS E 591-BIS C.P.C.**

Il Comitato,

visto l'art. 179-ter disp. att. c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), che prevede la formazione di un elenco dei professionisti tenuto dal Presidente del Tribunale;

richiamato il provvedimento del Presidente del Tribunale che ha nominato il suddetto Comitato;

richiamate integralmente le indicazioni fornite dal Presidente del Comitato nel provvedimento del 25 settembre 2023 e successiva integrazione del 9 ottobre 2023;

richiamato le note del Comitato relative al pagamento della tassa di concessione governativa del 4, 11 e 14 dicembre 2023;

rilevato che l'entrata in vigore del D.lgs. 264/2024 (c.d. Correttivo Cartabia) ha parzialmente modificato i requisiti d'iscrizione disponendo, all'art. 179 ter, 4° comma, c.p.c., che nella domanda *l'aspirante, a pena di inammissibilità, indica mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:*

- 1) data e luogo di nascita;*
- 2) domicilio professionale nel circondario del tribunale;*
- 3) indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi;*
- 4) di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure le condanne eventualmente riportate;*
- 5) di essere iscritto all'ordine professionale.*

*Alla domanda sono allegati i titoli e i documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente.*

ritenuto pertanto che la procedura per la presentazione dell'istanza già indicata nel provvedimento avente ad oggetto *Indicazioni operative per la presentazione della domanda di inserimento nell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita ai sensi degli art. 534-bis e 591-bis c.p.c.* e successive integrazioni debba essere aggiornata relativamente alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e agli allegati necessari;

#### **DISPONE**

che le domande di cui al 4° comma dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., vengano presentate esclusivamente con modalità telematiche in conformità alle specifiche tecniche richiamate dalla previsione normativa primaria di cui sopra, mediante accesso alla piattaforma predisposta in collaborazione con Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e raggiungibile attraverso il sito internet del Tribunale.

In particolare, i professionisti interessati dovranno registrarsi al sistema accedendo dal collegamento presente sull'home page del sito web del Tribunale denominato "ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA" e cliccando successivamente sul pulsante "AREA RISERVATA AI PROFESSIONISTI".

A seguito della registrazione, accedendo alla propria area riservata, sarà possibile generare ed inviare la propria domanda di iscrizione all'elenco predetto congiuntamente agli ulteriori documenti richiesti, nonché seguire lo stato di gestione della stessa. In particolare, il professionista dovrà:

1. inserire i propri dati personali ed anagrafici, tramite il menu "***Dati personali***";
2. inserire gli ulteriori dati richiesti e generare la domanda di iscrizione all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e le eventuali autocertificazioni, tramite il menu "***Prima iscrizione - Generazione domanda***";
3. scaricare sul proprio pc, stampare, apporre la marca da bollo di importo pari ad € 16,00 e successivamente scansionare la domanda di iscrizione;
4. firmare digitalmente in modalità Pades la domanda previamente scansionata, utilizzando il proprio software di firma;
5. caricare ed inviare la domanda di iscrizione e gli altri documenti richiesti dal Tribunale, tramite il menu "***Prima iscrizione - Caricamento domanda e allegati***".

Dopo l'invio della domanda al Presidente del Tribunale, la stessa **non potrà essere modificata o integrata**. Nel caso in cui occorra, per qualunque motivo, presentare nuovamente la domanda, sarà necessario richiedere preventivamente l'annullamento della domanda presentata via pec all'indirizzo [prot.tribunale.genova@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.genova@giustiziacert.it).

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. copia fronte-retro di documento di identità in corso di validità;
2. eventuali provvedimenti disciplinari definitivi a proprio carico emessi dal competente Organo di disciplina dell'Ordine professionale di appartenenza;
3. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c.. e dunque:
  - a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
  - b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;
  - c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

Nel caso di corsi che non siano emanazione di quelli previsti dai Consigli Nazionali degli OO.PP., occorre l'attestazione che essi sono stati svolti in conformità alle Linee Guida della Scuola Superiore della Magistratura.

Si riportano le determinazioni assunte dal Comitato nella riunione istitutiva dell'11 settembre 2023 quanto ai requisiti sostanziali e documentali richiesti dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c. al fine di stabilire una linea uniforme cui il Comitato si atterrà nel vaglio delle domande.

1. Ai fini dell'interpretazione del comma 5 lettera A), saranno computate le deleghe "svolte" che corrispondono ai criteri di cui alle successive lett. A) e B):

A) ambito di materia: deleghe ricevute oltre che nell'ambito delle esecuzioni immobiliari, anche nelle esecuzioni mobiliari aventi ad oggetto beni mobili registrati, nei giudizi di divisione ordinaria ed endoesecutive, nelle procedure concorsuali, di sovraindebitamento e nelle procedure di volontaria giurisdizione (es. eredità giacente, amministrazioni di sostegno, ecc.), purché ciò abbia comportato lo svolgimento di gare e predisposizione di riparti, analogamente a quanto previsto per le deleghe conferite nelle esecuzioni immobiliari.

B) ambito temporale: per il primo popolamento dell'elenco saranno computati gli incarichi svolti (cioè completati) nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della "riforma Cartabia", e perciò dal 28.2.2018, nonché quelli "svolti" nel periodo dal 28.2.2023 al 29.11.2023.

C) si intende "svolto" un incarico, anche se conferito in precedenza rispetto all'arco temporale sopra indicato, nell'ambito del quale sia stato predisposto ed approvato almeno un progetto di riparto, anche parziale, e sia stato in precedenza redatto un verbale di aggiudicazione di almeno un lotto. Qualora la delega abbia ad oggetto più lotti, sarà computato un unico incarico.

2. Ai fini dell'interpretazione del comma 5 lettera C): in caso di corsi organizzati da enti diversi dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato, il certificato dovrà attestare che il corso e il relativo esame finale si sono svolti nel rispetto delle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura.".

- **Al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento della somma di € 16,00 (imposta di bollo) mediante applicazione della marca da bollo amministrativa sulla domanda generata dal programma, entro 15 giorni dall'invio della stessa, la copia della domanda con l'originale della marca andrà consegnata alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari(piano 10<sup>^</sup>, stanza 50) nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;**

Si precisa che, in caso di parere favorevole in merito all'iscrizione all'albo in oggetto con delibera dello scrivente comitato, il professionista delegato dovrà caricare sulla piattaforma *Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita* del sito online del Tribunale di Genova, accedendo al menù "Prima iscrizione - caricamento tassa concessione governativa" presente nella sua area riservata, entro e non oltre trenta giorni, l'ATTESTAZIONE del versamento della Tassa di Concessione Governativa di € 168.00 dovuta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, effettuato tramite bollettino postale prestampato su c/c postale 8003 fornito dall'Ufficio Postale intestato ad "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative", inserendo come codice tariffa "8617" e barrando come tipo di versamento: "rilascio".

Si ricorda altresì che l'iscrizione all'elenco dei professionisti disponibili alle operazioni di vendita non potrà essere perfezionata in caso di mancato o ritardato pagamento della tassa, ai sensi dell'art. 8 del decreto sopracitato.

Tanto premesso,


**si invitano i professionisti interessati a compilare le domande telematiche di iscrizione all'elenco in oggetto, corredate dalla documentazione suindicata e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c.**

*Dispone la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio dell'ordine degli Avvocati, al Consiglio dell'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed al Consiglio Notarile del distretto genovese, affinché ne curino la diffusione ai rispettivi iscritti, nonché alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e al Responsabile del sito del Tribunale per la pubblicazione.*

Genova, 23 luglio 2025

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

Dr. Roberto BRACCIALINI

A rectangular area containing a handwritten signature in black ink. The signature is written in a cursive style and appears to read 'Roberto Braccialini'.